



COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

CITTA' METROPOLITANA

REGOLAMENTO CONSULTA COMUNALE SPORTIVA

Approvato con deliberazione C.C. nr. 63 del 27 Novembre 2015

Modificato con deliberazione C.C. nr. 62 del 18 Ottobre 2019

REGOLAMENTO CONSULTA COMUNALE SPORTIVA

I N D I C E

Art. 1 – Obiettivi dell’Amministrazione Comunale

Art. 2 - Obiettivi della CCS

Art. 3 - Rappresentanti

Art. 4 – Presidente e Vice Presidente

Art. 5 – Segreteria

Art. 6 – Convocazioni

Art. 7 – Esecutivo

Art. 8 – Invitati

Art. 9 – Funzioni e pareri

Art. 10 – Validità delle sedute

Art. 11 – Gratuità della partecipazione

Art. 12 – Rapporti

Allegato A)

Criteri di nomina del presidente e del vicepresidente della consulta comunale sportiva

REGOLAMENTO CONSULTA COMUNALE SPORTIVA

Art. 1 – Obiettivi dell'Amministrazione Comunale

Il Comune nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali promuove le attività sportive e ricreative secondo quanto previsto dalla normativa vigente avvalendosi della Consulta Comunale Sportiva (di seguito nominata CCS).

L'Amministrazione Comunale considera l'attività sportiva di rilevante interesse pubblico, e concorre alla promozione e al potenziamento delle attività sportive, sociali ed aggregative in quanto rivolte al benessere ed all'inclusione sociale dei cittadini.

In questa ottica valorizza tutte le forme associative operanti nel territorio comunale e stimola il coordinamento e la connessione delle attività delle associazioni con le finalità e la progettualità proprie dell'Ente Locale.

Art. 2 - Obiettivi della CCS

La CCS è organo consultivo del Comune e contribuisce alla determinazione della politica sportiva e delle scelte amministrative operate in questo settore mediante l'espressione di proposte e pareri. Svolge funzioni ed esprime pareri meglio precisati nell'art 9.

Art. 3 – Rappresentanti

La CCS rimane in carica per la durata del mandato Amministrativo ed è composta da:

- 1) l'Assessore o Consigliere Comunale con delega allo Sport, o Suo rappresentante;
- 2) un rappresentante del CONI;
- 3) un rappresentante per ogni Ente o Associazione di sport, cultura e tempo libero riconosciuti a livello nazionale, avente sede nel Comune di San Benedetto Val di Sambro oppure che pur avendo sede fuori Comune svolge attività continuativa sul territorio coinvolgendo persone residenti;
- 4) Società Polisportive costituite nel Comune di San Benedetto Val di Sambro (con più di una attività) oppure che pur avendo sede fuori Comune svolgono attività continuativa sul territorio coinvolgendo persone residenti:
 - a) il Presidente, o Suo rappresentante, il quale rappresenta sia la Società Polisportiva sia le attività di settore di tipo ludico, ricreativo, amatoriale, etc.;
 - b) un Responsabile per ogni settore che svolga attività agonistica comprovata dall'iscrizione a campionati promossi dalle Federazioni Sportive Nazionali o dagli Enti di promozione, a qualsiasi livello, dalle giovanili, agli amatori alle più alte serie;
- 5) Società monodisciplinari aventi sede nel Comune di San Benedetto Val di Sambro oppure che pur avendo sede fuori Comune svolgono attività continuativa sul territorio coinvolgendo persone residenti: il Presidente o un Responsabile che rappresenti la Società a prescindere dal tipo di attività svolta.

Per Società Sportive (sia monodisciplinari che polisportive) si intendono quelle società che risultano iscritte al Registro CONI.

La rappresentanza è nominativa, con possibilità di indicare un sostituto supplente.

Nel momento in cui una società e/o gruppo sportivo del Comune chiude definitivamente la sua attività, il proprio rappresentante nell'ambito della CCS decade automaticamente.

Ogni rappresentante che risulti assente ingiustificato per tre volte consecutive verrà considerato decaduto dalla rappresentatività in CCS per la stagione in corso senza possibilità di essere sostituito.

Qualora una associazione, istituto od Ente intenda sostituire il proprio rappresentante sarà necessario darne preventiva comunicazione all'Assessorato Sport ed al Presidente, preferibilmente all'inizio di ogni stagione sportiva. In caso contrario i rappresentanti si intendono confermati per l'intero mandato amministrativo comunale.

Art. 4 – Presidente e Vice Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente della CCS sono eletti a scrutinio segreto fra i componenti della CCS secondo i criteri di cui all'allegato A e restano in carica per la durata del mandato amministrativo comunale.

Qualora il Presidente non possa prendere parte ad una seduta della CCS già convocata, sarà sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente.

La richiesta di revoca di Presidente e Vice Presidente avrà effetto se approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti presenti alla CCS.

Il Presidente o il Vicepresidente possono dimettersi, presentando per iscritto le proprie dimissioni all'Assessore o Consigliere con delega allo Sport che dovrà comunicarle alla CCS la quale provvederà ad una nuova elezione.

In caso di revoca o dimissione del Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente sino a quando non verrà indetta una nuova elezione.

Art. 5 – Segreteria

Le funzioni di segreteria sono svolte da un soggetto dipendente dell'Amministrazione Comunale individuato dall'Assessore o Consigliere Comunale con delega allo Sport.

Art. 6 – Convocazioni

La CCS viene convocata con ordine del giorno definito dal Presidente di concerto con l'Assessore o Consigliere Comunale con delega allo Sport, con un preavviso minimo di 5 gg autonomamente o su richiesta di 1/3 dei componenti.

La CCS può essere convocata anche direttamente dal Sindaco nonché dall'Assessore o Consigliere Comunale con delega allo Sport.

Sedute straordinarie possono essere richieste, previa proposta scritta completa di ordine del giorno, rivolta al Presidente, da almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 7 – Esecutivo

Su temi di particolare specificità, la CCS può costituire all'interno dei propri rappresentanti gruppi di lavoro finalizzati all'analisi di specifici argomenti o settori di attività.

Art. 8 – Invitati

Le sedute della CCS non sono aperte al pubblico e sono limitate alle Società, Enti e/o Associazioni del Comune. Possono essere previste sedute pubbliche su determinati temi da concordare con l'Assessorato Sport.

Possono essere invitati alle riunioni della CCS e dei gruppi di lavoro, con diritto di parola, esperti e consulenti, nonché Società, Enti e/o Associazioni che pur avendo sede fuori dal Comune svolgono attività che, anche se non continuative, risultano di interesse per il territorio.

Sono invitati permanenti:

- i Componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale;
- il Presidente della Commissione Consigliare competente in materia;
- il dirigente o un suo rappresentante degli Istituti Scolastici del territorio;
- un rappresentante di ogni associazioni o ente che gestisce impianti sportivi pubblici comunali.

Art. 9 – Funzioni e pareri

La CCS si riunisce di norma almeno 2 volte l'anno ed esprime pareri e proposte particolari e generali sulle questioni dello sport: realizzazione di nuove strutture, razionalizzazione di quelle esistenti, modifica e manutenzione straordinaria delle strutture esistenti, richieste e/o affidamento in uso e gestione di impianti sportivi pubblici a gruppi e associazioni sportive, nuove e/o diverse regolamentazioni di uso e di utilizzo degli impianti sportivi anche in ordine a norme comportamentali. Può esprimere un parere su qualsiasi altro problema inerente lo sport.

Entro una data stabilita dalla CCS, la CCS stessa si riunisce per verificare l'assegnazione degli spazi per la successiva stagione sportiva e dirimere eventuali controversie.

I pareri sono espressi con votazione palese favorevole della maggioranza assoluta dei presenti e sono inviati a tutti i membri della CCS, al Sindaco, ai suoi delegati ed ai capi gruppo del Consiglio Comunale. Tali pareri possono essere allegati agli atti dei formali provvedimenti amministrativi assunti dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale, ma non sono vincolanti per le scelte dell'Ente.

La CCS può promuovere iniziative volte alla promozione e sviluppo dello sport e delle pratiche motorie. A tal fine può richiedere l'organizzazione di specifiche manifestazioni, dibattiti, incontri ed altro ancora, allo scopo di valorizzare lo sport a San Benedetto Val di Sambro.

Art. 10 – Validità delle sedute

Le sedute della CCS sono valide con la presenza di almeno 1/4 dei componenti, o in seconda convocazione, dopo un'ora dall'orario della prima convocazione con qualsiasi numero di presenti comunque non inferiore a due.

Art. 11 – Gratuità della partecipazione

Le sedute della CCS non comportano gettoni di presenza.

Art. 12 – Rapporti

La CCS può altresì rapportarsi a livello di ambito metropolitano con altri organismi analoghi per trattare problemi sportivi.

Allegato A)

CRITERI DI NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE DELLA CONSULTA COMUNALE SPORTIVA

- 1) Le candidature, presentabili esclusivamente in favore di uno dei soggetti componenti la CCS di cui all'art. 3 del Regolamento, dovranno essere proposte dalle Società, Enti o Associazioni facenti parte della CCS che abbiano sede nel territorio comunale da almeno 12 mesi.
- 2) Il Candidato proposto da ogni Società, Ente, Associazione dovrà essere scelto tra i rappresentanti della Società stessa in CCS.
- 3) Il Candidato dovrà far parte della CCS stessa da almeno un anno, ad eccezione del caso in cui non vi siano nella CCS soggetti con tali caratteristiche.
- 4) Le Società, Enti, Associazioni che presenteranno un proprio candidato non dovranno avere pendenze economiche con l'Amministrazione Comunale e/o con i diversi gestori.

Le candidature a Presidente della CCS andranno presentate alla stessa CCS, che nell'esaminarle, le ammetterà se rispondenti ai criteri soprastanti. L'elezione verrà effettuata nella prima seduta utile.

Per l'elezione a Presidente della CCS è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei componenti alla prima votazione.

Nel caso venga a mancare il numero legale necessario verrà riconvocata a distanza di massimo 7gg e sarà eletto il candidato che otterrà la maggioranza assoluta dei presenti.

Nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza richiesta la CCS procede nella stessa seduta, ad una seconda votazione di ballottaggio alla quale concorrono i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

Il candidato che riporta il maggior numero di voti nella votazione di ballottaggio o il più anziano di età in caso di parità di voti, viene eletto Presidente della CCS.

La votazione avverrà con una scheda opportunamente predisposta.

Per l'elezione del Vice-Presidente si utilizzeranno gli stessi criteri.